

Art. 48.

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona, secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipii di Messina, di Reggio, e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo, oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolanze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio di consumo.

In tutti i comuni indicati dal regio decreto di cui all'articolo 1 della presente legge il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, numero 453, è prorogato di anni quattro, e saranno compresi nel beneficio gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

A questo articolo vi è un'aggiunta dell'onorevole Giovanni Alessio, che consiste in questo: al primo comma dopo la parola « Reggio », aggiungere le parole: « di Gioia Tauro ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Io chiedo che nel primo comma dell'articolo, che estende agli eventuali stabilimenti industriali che potranno sorgere a Messina, Reggio e Villa S. Giovanni i benefici della legge per il risorgimento economico di Napoli, sia aggiunta anche Gioia Tauro.

Quelle città sono collegate al porto e godono già dei benefici di quella legge, e questi non si estendono al solo collegamento. Gioia Tauro verrebbe sempre ad avvantaggiarsi della somma di quegli altri benefici, che pure rimangono; e comprendere Gioia è un atto di giustizia; anche avendo riguardo che, se nel circondario di Reggio e in quello di Bagnara vi sono queste due zone, che si vengono a costituire, il circondario di Palmi resterebbe assolutamente fuori da questo beneficio.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Faccio presente all'onorevole Alessio che l'onorevole Nunziante ha

già sostenuto questo emendamento validamente in seno alla Commissione, ma che non si potè accogliere perchè, a Gioia Tauro non esistendo porto, non è possibile la creazione d'una zona industriale nel senso che si dà a questa frase. Faccio però osservare che gli opifici industriali per le disposizioni della legge sul Mezzogiorno e della presente legge anche a Gioia Tauro avranno gli stessi benefici che a Reggio, a Villa o a Messina. La zona è impossibile per le condizioni topografiche e per la mancanza del porto in correlazione diretta con la ferrovia.

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Vi è inoltre da introdurre un piccolo emendamento, proposto dalla Commissione.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Si tratta di un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Nell'articolo si deve dire: « Si intendono compresi nei benefici, di cui alla suddetta legge, gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio della applicazione dell'articolo settimo, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Si propone questo chiarimento per evitare un equivoco, in cui si potrebbe incorrere. Del resto la proposta è stata fatta dallo stesso Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 48.

(È approvato).

Art. 49.

Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio, e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi, le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per 30 giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nel porto di Messina.

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Cutrufelli, Faranda ed altri deputati e consiste nello aggiungere dopo